

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)61

Vol. 1978/0022

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 61 def.

Bruxelles, 14 febbraio 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto riguarda i tassi di cambio da applicare
per i concentrati di pomodori e l'isoglucosio, il regolamento
(CEE) n. 878/77

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Il nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana, fissato con regolamento (CEE) n. 178/78 (GU n. L 26 del 31.1.1978, pag. 1), si applica ai pomodori pelati dal 1° febbraio 1978. Per i concentrati di pomodoro, il nuovo tasso diverrà applicabile il 10 luglio 1978 (inizio della campagna).

Nel corso della riunione del CSA del 7 febbraio 1978, la delegazione italiana ha chiesto che la data di applicazione del nuovo tasso per i concentrati di pomodoro venga ravvicinata a quella fissata per i pomodori pelati, onde evitare distorsioni di concorrenza tra i due prodotti

La richiesta è stata accolta favorevolmente dalle altre delegazioni e la Commissione propone al Consiglio di modificare il regolamento (CEE) n. 178/77 nel senso indicato, con decorrenza immediata.

2. A differenza di quanto avviene nel settore dello zucchero, per il settore dell'isoglucosio non esiste una campagna di commercializzazione. Il nuovo tasso rappresentativo per la sterlina inglese, fissato con regolamento (CEE) n. 179/78 (GU n. L 26 del 31.1.1978, pag. 3) si applicherebbe pertanto nel Regno Unito, nel settore lattiero, a decorrere dalla data di applicazione dei prezzi per la campagna 1978/79; per il settore dello zucchero, invece, il nuovo tasso diverrebbe applicabile il 1° luglio 1978.

.../...

Per evitare tale differenziazione economicamente ingiustificata tra questi due settori strettamente connessi, la Commissione propone che il nuovo tasso rappresentativo per la sterlina inglese si applichi a decorrere dal 1° luglio 1973 anche nel settore dell'isoglucosio.

3. Sotto il profilo finanziario, gli effetti delle misure proposte sono trascurabili.

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto riguarda i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l'isoglucosio, il regolamento (CEE) n.878/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e

ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modifi-

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile

1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato

da ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/78 (4), è stato fissato un nuovo tasso rappresen-

tativo per la lira italiana; che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 5, dello stesso

regolamento, il nuovo tasso si applica in Italia ai pomodori pelati a decorrere

dal 1° febbraio 1978; che tuttavia per i concentrati di pomodori per i quali esiste

una campagna il nuovo tasso sarebbe applicato soltanto all'inizio di quest'ultima e cioè

a decorrere dal 1° luglio 1978;

considerando che il diverso trattamento di prodotti dello stesso settore ostacola la

corretta gestione del mercato dei medesimi; che per evitare tale inconveniente è

opportuno applicare il nuovo tasso per i concentrati di pomodori a decorrere

da una data quanto più vicina possibile a quella presa in considerazione per i pomodori pelati;

considerando che per quanto riguarda il prezzo minimo da rispettare all'importazione

è opportuno evitare che questa misura si applichi ad operazioni per le quali sono già

stati chiesti titoli d'importazione prima dell'entrata in vigore del presente re-

golamento;

(1) G.U. n. L 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62

(2) G.U. n. L 263 del 19.9.1973, pag. 1

(3) G.U. n. L 106 del 29.4.1977, pag. 27

(4) G.U. n. L 26 del 31.1.1978, pag. 3

considerando che il settore dell'isoglucosio è strettamente connesso con il settore dello zucchero; che per il settore dell'isoglucosio non esiste tuttavia una campagna di commercializzazione; che, tenuto conto dell'attuale versione dell'articolo 2, paragrafo 6, del citato regolamento, la mancanza di una campagna avrebbe come conseguenza che il nuovo tasso rappresentativo della sterlina inglese non sarebbe applicato ai

due settori summenzionati a partire dalla stessa data; che occorre evitare una tale differenziazione;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I punti d) e e) dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 878/77, sono sostituiti dai seguenti punti :

"d) fatte salve le disposizioni di cui ai punti e) e f), dall'inizio della campagna 1978/79 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata il giorno di entrata in vigore del presente regolamento;

e) dal febbraio 1978 per i concentrati di pomodori

f) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine nonché per il settore dello zucchero;
- per l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 (1);
- in tutti gli altri casi non suindicati".

(1) G.U. n. L 316 del 18.12.1969 pag.1

Articolo 2

Il paragrafo 6 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal seguente paragrafo :

"6. Il tasso rappresentativo per la sterlina inglese, fissato con il regolamento (CEE)

n. 179/78, si applica a decorrere :

a) dal 1° luglio 1978 per il settore dell'isoglucosio;

b) dal 1° agosto 1978 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

c) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino; altre date possono essere tuttavia previste per le operazioni di distillazione;

d) dal 1° gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca;

e) con riserva di quanto disposto alla lettera f), dall'inizio della campagna 1978/79 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno di entrata in vigore del presente regolamento;

f) dalla data di entrata in vigore dei prezzi per la campagna 1978/79 per i settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dalla data applicabile a quest'ultimo settore per il settore delle carni suine e negli altri casi non suindicati".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1978.

Tuttavia, per quanto riguarda il prezzo minimo all'importazione fissato per i concentrati di pomodori, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni realizzate sulla scorta di un titolo d'importazione chiesto a decorrere dal febbraio 1978 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/77 (6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

(5) G.U. n. L 25 del 31.1.1975, pag. 10

(6) G.U. n. L 162 del 1º.7.1977, pag. 11